



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna

**REGOLAMENTO PER
L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

in vigore dal 1 gennaio 2007

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2007

Nregolamenti comunali/addizionale comunale IRPEF
Uaddizionale comunale IRPEF

INDICE

ART. 1 Ambito di applicazione

ART. 2 Determinazione dell'aliquota

ART. 3 Versamento

ART. 4 Rinvio a disposizioni di legge

ART. 5 Entrata in vigore

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato dal Comune di Castelbolognese ai sensi art.52 del D.Lgs.446 del 15/12/1997, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1 c. 142-143 della Legge n.296 del 27/12/96 (Finanziaria 2007), disciplina le modalità di applicazione dell'addizionale Comunale Irpef.
2. L'addizionale comunale IRPEF è calcolata sul reddito del contribuente, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 e successive modificazioni ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute.
3. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione all'addizionale è stabilita in **0,5 punti percentuali**.
2. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 5

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.